

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE MUSICA BARGA APS

Art. 1 – Costituzione

E' costituita con sede legale in Barga, all'indirizzo già comunicato alle autorità competenti una associazione culturale ente del terzo settore e senza scopo di lucro, che assume la denominazione di "Associazione Musica Barga APS "

L'utilizzo dell'acronimo sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo una volta che l'Ente sarà iscritto nel registro APS o nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. (Runtz)

ART. 2 – Finalità e scopi

1. L'Associazione non ha fini di lucro e persegue, in via prevalente o esclusiva, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Assume la rappresentanza degli interessi degli associati di fronte alle amministrazioni, organi ed agenzie pubbliche, ai soggetti privati, a qualsiasi autorità giurisdizionale. Può associarsi a Reti Associative che svolgono attività d'interesse generale e di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli Enti del Terzo Settore, anche allo scopo di accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.

2. Scopi dell'Associazione sono:

- Promuovere e diffondere l'interesse della musica mediante l'organizzazione di appositi corsi d'insegnamento, avvalendosi dell'opera di esperti e personale specializzato effettuando anche concerti e manifestazioni culturali in genere;*
- Promuovere il proficuo impiego del tempo libero dei propri associati e/o di terzi partecipanti attraverso iniziative di natura culturale e ricreativa, al fine di contribuire alla elevazione civica e sociale del cittadino;*
- Attuare servizi e strutture per lo svolgimento delle attività culturali e ricreative e di tempo libero in genere;*
- Favorire lo svolgersi della vita associativa in un ambiente di sereno incontro per reciproci scambi di idee e di conoscenze;*
- Favorire contatti tra i soci aventi specifici interessi culturali e ricreativi, costituendo sezioni per le attività di maggior rilievo.*

Art. 3 – Durata

La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall'art. 22).

Art. 4 – Attività di interesse generale

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale ex art. 5 D.Lgs. n. 117/2017;

l) formazione extra scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto alla povertà educativa.

Per una migliore gestione delle proprie attività, l'Associazione si propone di:

- promuovere e diffondere l'interesse della musica mediante l'organizzazione, **come scuola**, di appositi corsi d'insegnamento, avvalendosi dell'opera di esperti e personale specializzato effettuando anche concerti e manifestazioni culturali in genere;*
- promuovere il proficuo impiego del tempo libero dei propri associati e/o di terzi partecipanti attraverso iniziative di natura culturale e ricreativa, al fine di contribuire alla elevazione civica e sociale del cittadino;*
- attuare servizi e strutture per lo svolgimento delle attività culturali e ricreative e di tempo libero in genere;*
- favorire lo svolgersi della vita associativa in un ambiente di sereno incontro per reciproci scambi di idee e di conoscenze;*
- favorire contatti tra i soci aventi specifici interessi culturali e ricreativi, costituendo sezioni per le attività di maggior rilievo.*

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Art. 5 – Attività diverse e di raccolta fondi

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'associazione esercita e organizza inoltre attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente. La individuazione di tali attività sarà svolta dal Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 6 – Gestione delle attività organizzate

Per la realizzazione delle suddette attività l'associazione può collaborare con altri enti del terzo settore nonché con soggetti pubblici e privati stipulando all'occorrenza, accordi e/o convenzioni.

Per la gestione di tali attività l'associazione può ricorrere a prestazioni di lavoro autonomo e/o di lavoro dipendente e di altra natura nel rispetto delle leggi vigenti in materia.

Art. 7 – Esercizio sociale, Bilancio d'esercizio e scritture contabili

L'esercizio sociale si svolge dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio sociale è predisposto dal Consiglio Direttivo, in conformità alla normativa vigente, il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa, nel rispetto delle disposizioni di legge. Esso deve essere approvato entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura dell'esercizio sociale e depositato presso il Registro Unico del Terzo settore entro i termini stabiliti dalla normativa.

Il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa dovranno rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione. Il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa devono essere affissi presso la sede legale e trasmessi a tutti i soci aventi diritto di voto oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale e/o con ogni altro mezzo idoneo.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 5, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al bilancio di esercizio o al rendiconto per cassa rendiconto di cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 8 – Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- 1. dai beni mobili e immobili di proprietà;*
- 2. dalle eccedenze degli esercizi annuali;*
- 3. da donazioni, erogazioni e lasciti;*
- 4. da quote di partecipazione societarie;*
- 5. da obbligazioni e altri titoli pubblici;*
- 6. dal fondo di riserva;*
- 7. da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.*

Fa parte del patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fine dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui all'art. 22 del presente statuto.

Art. 9 – Fonti di finanziamento

Le fonti di finanziamento dell'associazione sono costituite:

- 1. dalle quote annuali di tesseramento dei soci;*
- 2. dai proventi della gestione del patrimonio;*
- 3. dal ricavato della gestione dei servizi, progetti, strutture pubbliche e private e delle attività di cui agli artt. 4 e 5 del presente statuto;*
- 4. dalle attività di raccolta fondi;*
- 5. dai contributi di soci e di altre persone fisiche;*
- 6. dai contributi di Enti Pubblici e privati;*
- 7. dalle convenzioni con Enti pubblici;*
- 8. dalle erogazioni liberali;*
- 9. dai titoli di solidarietà.*

Art. 10 – Libri sociali

L'associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente. Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo. Possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell'associazione che provvederà a rilasciarle entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 11. Adesione all'associazione -

Chiunque può aderire all'associazione, divenendone socio, purché ne condivida i principi e le finalità. Il socio è un soggetto che aderisce liberamente alle finalità dell'associazione accettando le regole del presente statuto e dello statuto della rete associativa cui l'associazione aderisce, condividendone le attività e i progetti e contribuendo a realizzare gli scopi che l'associazione si prefigge. Per aderire all'associazione si deve farne

domanda di ammissione scritta al Consiglio Direttivo, indicando nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico ed eventuale indirizzo e-mail e dichiarando di attenersi al presente statuto e alle deliberazioni degli organi sociali. Nel caso di minori, la domanda è presentata da chi ne esercita la responsabilità genitoriale. In caso di richiesta di adesione da parte di altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro la domanda deve essere proposta dal rappresentante legale pro tempore con l'indicazione di tutti i dati identificativi dell'Ente richiedente l'ammissione.

Il Consiglio Direttivo, entro 30 giorni dalla domanda di ammissione delibera e comunica all'interessato le modalità di pagamento e di consegna della tessera associativa.

La tessera ha validità dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno. I soci rinnovano il vincolo associativo tramite il rinnovo del tesseramento. I soci, con la domanda di iscrizione eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'associazione.

Nel caso di rigetto della domanda, le motivazioni devono essere comunicate all'interessato entro sessanta giorni. L'interessato può, nei successivi sessanta giorni, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

La quota sociale corrisposta dal socio rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile né trasmissibile né rivalutabile neanche in caso di morte.

Le modalità e le condizioni di associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono eventualmente disciplinate da regolamenti specifici.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono ammesse partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

Tutti i soci in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di votare nelle assemblee, di eleggere gli organi sociali e di esservi eletti.

Hanno altresì diritto di voto tutti i soci minorenni attraverso chi esercita la responsabilità genitoriale.

ART. 12 - Diritti dei Soci

I soci hanno diritto:

- a) A partecipare alle attività e alle manifestazioni promosse dall'associazione nonché alla vita associativa;*
- b) Ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;*
- c) A partecipare alle assemblee;*
- d) Ad eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi;*
- e) ad esaminare tutti i libri sociali*

E' garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti gli associati in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote associative. Gli associati minorenni acquisiscono il diritto all'elettorato passivo al raggiungimento della maggiore età.

ART. 13 - Doveri dei Soci

1. I Soci sono tenuti:

- a) Sostenere le finalità dell'associazione;*
- b) All'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi;*
- c) A versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti, comprese le eventuali quote straordinarie e gli eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività di interesse generale richiesti dall'associazione;*
- d) Ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'associazione e/o derivanti dall'attività svolta sempre e comunque nei limiti di prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite;*
- e) A rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organi sociali dell'associazione e/o rete associativa cui l'associazione aderisce.*

ART. 14 – Cessazione del rapporto associativo

I soci cessano il proprio rapporto associativo:

- a) Per recesso;*
- b) Per scioglimento volontario dell'associazione;*
- c) Per decesso;*
- d) Per revoca della tessera sociale a seguito della perdita dei requisiti richiesti dallo statuto;*
- e) Per sospensione, espulsione o radiazione a seguito di sanzione comminata dagli organi sociali dell'associazione in conseguenza di gravi infrazioni alle norme dell'associazione.*

Competenti in merito alla revoca della tessera sociale, alla radiazione, sospensione o espulsione dei soci sono il Consiglio Direttivo. Contro le deliberazioni del Consiglio Direttivo, il socio può ricorrere, entro 60 giorni dalla data in cui il provvedimento gli è stato comunicato, all'assemblea sociale, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

In caso di recesso, decadenza, revoca, esclusione o decesso, i soci o i loro eredi non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versati.

ART. 15 - Organi sociali

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- *Assemblea dei Soci*
- *Consiglio direttivo*
- *Presidente*
- *Organo di controllo, se previsto dalla Legge*

Ricorrendo le circostanze di cui all'art. 21 del presente statuto, è organo sociale anche l'Organo di controllo.

ART. 16 - Assemblea dei soci

1. *L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci con diritto di voto.*
2. *L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno dal Presidente mediante avviso scritto da inviare ai Soci con qualsiasi mezzo di comunicazione almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la sede, l'ora e l'ordine del giorno dei lavori.*
3. *L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un quinto (1/5) dei Soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.*
4. *L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto o per lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.*
5. *L'Assemblea può svolgersi oltre che in presenza anche mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione offerti dalla tecnologia.*

Competenze dell'Assemblea sono:

- a) *nomina e revoca i componenti degli organi sociali;*
- b) *nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti,*
- c) *approva il bilancio,*
- d) *delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti,*
- e) *delibera sulla esclusione degli associati se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza all'organo eletto dalla medesima*
- f) *delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto*
- g) *approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari,*
- h) *delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione,*
- i) *delibera su gli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.*

ART. 17 - Validità Assemblee

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente anche per delega la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

Ciascun Socio ha diritto ad un voto. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun Socio. Sono vietate deleghe permanenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e sono espresse con voto palese, tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno). Il sistema di votazione è quello dell'appello nominale, salva diversa deliberazione dell'assemblea.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza del 60% (sessanta per cento) dei Soci aventi diritto al voto anche per delega. Le decisioni sono adottate con delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

L'Assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio ad altra associazione del Terzo Settore è validamente costituita con la presenza di 3/4 dei Soci aventi diritto al voto anche per delega. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole di 3/4 dei soci.

ART. 18- Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri che va da un minimo di 5 (cinque) fino ad un massimo di 15 (quindici). Dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario/Cassiere Economo.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o su richiesta di almeno due terzi (2/3) dei componenti ed è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

La convocazione contenente l'ordine del giorno la data e la sede della riunione deve essere inviata con qualsiasi mezzo di comunicazione ai membri almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di comprovata necessità anche entro tre giorni.

Il Consiglio Direttivo è organo di amministrazione dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo:

a) elabora il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa nonché il bilancio preventivo che devono essere sottoposti all'approvazione definitiva dell'Assemblea;

b) elabora e dà esecuzione alle linee generali programmatiche delle attività approvate dall'Assemblea;

c) delibera in via preventiva su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione da demandare all'approvazione definitiva dell'Assemblea;

d) redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività svolte dall'Associazione;

e) si occupa di risolvere eventuali controversie che possano insorgere fra l'Associazione ed i Soci;

f) provvede sulla domanda di iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 19 - Presidente

Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Il Presidente ha funzione di indirizzo e di coordinamento dell'attività dell'Associazione e ne è responsabile. Ha l'obbligo di convocare le riunioni del Consiglio Direttivo e le Assemblee dei Soci, di presiederle e di dare esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed anche in giudizio. Previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, può nominare procuratori per singoli atti.

In caso di sua assenza o impedimento temporaneo le funzioni del Presidente sono assunte dal Vice Presidente. In caso di temporaneo impedimento e/o di assenza anche di esso, il Consiglio Direttivo può decidere collegialmente o può delegarle ad un Consigliere.

ART. 20 – Segretario/Cassiere Economo

Il Segretario/Cassiere Economo viene eletto dal Consiglio Direttivo; dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Il Segretario/Cassiere Economo opera sotto la direzione ed il controllo del Presidente e del Consiglio Direttivo.

Il Segretario/Cassiere Economo ha il compito di tenere aggiornati e conservare i libri generali dell'Associazione, che comprendono:

a) *il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;*

b) *il libro delle riunioni del Consiglio Direttivo;*

c) *il libro dei Soci, contenente i loro dati anagrafici, gli indirizzi, le e-mail ed i numeri telefonici.*

d) *Provvede alla gestione amministrativo-contabile dell'Associazione e gestisce il conto corrente bancario e/o postale su procura scritta del Presidente.*

e) *Provvede alla regolare tenuta dei libri contabili dell'Associazione con la registrazione di tutte le entrate e le uscite; rimette ad ogni Socio l'estratto conto sul pagamento di quote e contributi e provvede alla loro riscossione; provvede a pagare le spese di gestione dell'Associazione, per la cui prova conserva assegni e altri documenti; redige il rendiconto consuntivo ed il conto preventivo.*

f) *Provvede alla redazione annuale della documentazione necessaria a fini fiscali, nel rispetto della normativa vigente.*

- g) *Provvede alla redazione del bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa nonché alla redazione del bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.*
1. *Il Segretario è il responsabile del trattamento dati ai sensi del D.Lgs. n. 196/20 e successive modifiche e/o integrazioni anche Comunitarie.*

ART. 21 – L'Organo di controllo

Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'organo di controllo, che può essere anche monocratico, viene eletto dall'Assemblea dei Soci; dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Spetta all'organo di controllo l'esame dei rendiconti preventivi e dei conti consuntivi predisposti dal Segretario/Cassiere Economo, la presentazione all'assemblea di una relazione sui rendiconti stessi, nonché la sorveglianza sulle operazioni patrimoniali, economiche e finanziarie ed il controllo della contabilità e della relativa documentazione.

Le delibere adottate dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo.

ART. 22 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea straordinaria.

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

ART. 23 - Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dal D.Lgs. n. 117/2017 e relativi decreti attuativi in materia di Associazioni non riconosciute del Terzo Settore.